



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 9.5.2003

OGGETTO: Adozione del regolamento di polizia urbana.

L'anno duemilatre, il giorno nove del mese di maggio, alle ore 18,00 in Deruta, nella casa comunale sita in Deruta, Piazza Marconi, n.11, nell'apposita sala delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge e di statuto, risultano all'appello nominale:

MASTICE MAURO SINDACO - PRESIDENTE	Pres. si	Ass.			
Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
POLI GIANFRANCO	si		MARTINI MARCO	si	
PICCIONI ANNA LISA IN BRANDA		si	LUCARINI ALESSANDRO	si	
DAMIANI MARIO	si		CAVORETTI PAOLO	si	
BIANCHI CONCETTA	si		PIERO MONTAGNOLI	si	
BOCO ROLANDO	si		FIORAVANTI MARIO	si	
MINCIONI ROSELLA IN COCCHI	si		ANDREANI MAURO	si	
CASSETTA MARCO	si		BATTISTELLI FRANCO	si	
PAPI KATTUSCIA	si		D'ORSI SILVANO		si

CONSIGLIERI

Assegnati n. 16
In carica n. 16

CONSIGLIERI PIU' SINDACO PRESIDENTE

Presenti n. 15
Assenti n. 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Piccioni, D'Orsi.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il dr. Mauro Mastice nella sua qualità di Sindaco-Presidente, il quale dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'o.d.g..
- Partecipa il Segretario comunale dr. Luigi Lepore
- Nominati scrutatori i Sigg.: Fioravanti, Lucarini, Cassetta.



ALLEGATO N. 3

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalita'	5
Art. 2 - Oggetto e applicazione.....	5
Art. 3 - Definizioni.....	5
Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni	6
Art. 5 - Vigilanza	6

TITOLO II - QUALITA' E SICUREZZA DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 6 - Comportamenti vietati.....	6
Art. 7 - Altre attivita' vietate.....	8
Art. 8 - Pulizia del suolo e dell'abitato.....	8
Art. 9 - Rifiuti	9
Art. 10 - Sgombero neve	9

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 11 - Manutenzione e cura delle facciate degli edifici.....	10
Art. 12 - Installazione di tende su facciate di edifici	10
Art. 13 - Attivita' interdette in zone di particolare interesse ambientale.....	10

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 14 - Divieti.....	11
Art. 15 - Disposizioni sul verde privato	11



Art. 37 - Occupazioni di altra natura	18
Art. 38 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme	18
Art. 39 - Offerta di beni in natura a fini di beneficenza	19
Art. 40 - Occupazioni con gazebo ed ombrelloni.....	19
Art. 41 - Occupazioni per esposizione di merci	19

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI N MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

Art. 42 - Esposizione dei prezzi.....	20
Art. 43 - Divieto di ingresso di animali.....	20
Art. 44 - Servizi igienici.....	20
Art. 45 - Insegne dei pubblici esercizi.....	20
Art. 46 - Commercio in forma itinerante	20
Art. 47 - Mestieri girovaghi	18

TITOLO IX - SALE DA GIOCO

Art. 48 - Definizione di sala da gioco	21
Art. 49 - Superfici minime delle sale da gioco.....	21
Art. 50 - Distanze minime ed ubicazioni delle sale da gioco.....	22
Art. 51 - Numero massimo di apparecchi nei pubblici esercizi di somministrazione ...	22
Art. 52 - Orari delle sale da gioco	22
Art. 53 - Modalita' di svolgimento delle attività.....	22

TITOLO X - SANZIONI AMMINISTRATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 - Contestazione , notificazione e pagamento in misura ridotta - termini.....	22
Art. 55 - Provvedimenti accessori	23



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalita'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana , disciplina in conformita' ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con lo Statuto del Comune, i comportamenti e le attivita' influenti sulla vita della comunita' al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini nonch  la fruibilita' dei beni comuni , e tutelare la qualita' della vita e dell'ambiente-

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualita' dell'ambiente urbano;
- b) quiete pubblica e privata;
- c) protezione e tutela degli animali;
- d) esercizi pubblici.
- e) occupazione di aree e spazi pubblici;

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente articolato si intende per **Regolamento** senza altra specificazione, il Regolamento di Polizia Urbana.

2. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato **bene comune** in generale tutto il territorio ricompreso all'interno dei centri e nuclei abitati cos  come delimitati dalla segnaletica stradale ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitu' di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonche' le vie private aperte al pubblico passaggio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) i monumenti e le fontane monumentali;
- d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

3. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

4. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi viene fatto per l'esercizio, di norma temporaneo, di attivita' anche di carattere privato.

5. Per **rifiuto** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al decreto legislativo 05.02.1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.



- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
- c) manomettere, imbrattare, rimuovere o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere qualsiasi cosa su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulla proprietà privata;
- f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono costituire intralcio o disturbo, o pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature pubbliche destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 12 anni di età o altro limite indicato con apposita segnaletica;
- h) lanciare e, in assenza di specifica autorizzazione pubblicitaria, collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico, volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio nonché immergersi nelle stesse o farne altro uso improprio;
- l) gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altro materiale o sostanza;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori predisposti dal Comune per il conferimento dei rifiuti;
- o) lavare e riparare veicoli, tagliare legna, esercitare lavorazioni di pietre, metalli e simili sulle aree pubbliche o a uso pubblico;
- p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o, in ogni modo, essere causa di pericoli od inconvenienti;
- r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- s) asportare, lacerare, danneggiare, alterare le pubblicazioni ufficiali, manifesti, gli scritti e tutto ciò che è esposto al pubblico;
- t) lasciar vagare entro i centri e nuclei abitati animali da cortile, pecore, capre, bovini, equini, suini e simili;
- u) detenere all'interno dei centri abitati ovini, caprini, equini, bovini e suini.
- v) detenere all'interno dei centri e nuclei abitati animali da cortile e di bassa corte in numero complessivo superiore ai dieci capi. La superficie dove vengono custoditi questi animali deve essere tenuta costantemente pulita e i rifiuti devono essere rimossi e smaltiti.



i rifiuti sulla proprietà pubblica.

Art. 9 – Rifiuti

1. I rifiuti domestici devono essere immessi negli appositi contenitori collocati dal servizio pubblico e nel rispetto delle specifiche modalità di conferimento.
2. I rifiuti devono essere immessi nei contenitori in modo da non ostacolare la corretta chiusura degli stessi.
3. E' vietato, a prescindere dalla natura e provenienza, depositare rifiuti o sacchi contenenti rifiuti all'esterno dei contenitori.
4. I contenitori vanno utilizzati solo ed esclusivamente per il conferimento della tipologia o della frazione di rifiuto per il quale sono stati predisposti o destinati.
5. Le modalità di conferimento (giorno, ora, confezionamento, ecc.) dei rifiuti e la tipologia di rifiuto per cui è destinato sono quelle indicate sul contenitore stesso.
6. I rifiuti costituiti da elettrodomestici, mobili e altri oggetti ingombranti provenienti da civile abitazione devono essere conferiti presso il luogo predisposto dall'Amministrazione comunale. Il conferimento può essere effettuato anche tramite specifico intervento degli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
7. I rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, vernici, ecc.) devono essere smaltiti nel rispetto delle specifiche modalità predisposte dall'Amministrazione comunale.
8. I rifiuti provenienti da lavori edili devono essere smaltiti presso impianti, discariche o centri di selezione, autorizzati. Il trasporto di questi materiali deve essere effettuato in modo da evitarne la caduta e la dispersione.
9. I rifiuti speciali, pericolosi e non, devono essere smaltiti nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 22.1.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. E' vietato parcheggiare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo in prossimità dei contenitori per la raccolta dei rifiuti così da ostacolarne l' utilizzo o le operazioni svuotamento.

Art. 10 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. Balconi e davanzali che si aprono su vie pubbliche o ad uso pubblico devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la pulizia della via sottostante ed in modo di non arrecare fastidi a veicoli e pedoni ivi circolanti.
3. La rimozione della neve dai passi carrabili e dagli accessi pedonali è a carico degli utilizzatori degli stessi.
4. I proprietari di attività che si aprono sulla pubblica via sono tenuti a liberare la via per una larghezza pari all'ingresso dell'attività stessa.



particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, non è consentito il commercio su aree pubbliche, nelle seguenti zone :

DERUTA : Piazza dei Consoli, Largo Santo Francesco, Via Umberto I°, Piazza Marconi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 14 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini , aperti o recintati, nonché nei viali alberati, pubblici o ad uso pubblico, e' vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata o presente;
 - c) circolare con veicoli fuori dalle aree destinate alla loro circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con apposita segnaletica.
 - f) introdurre cani o altri animali nelle zone delimitate da apposita segnaletica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), tenuta presente la normativa che regola la caccia, si applicano altresì nelle altre aree verdi esterne ai centri abitati .

Art. 15 - Disposizioni sul verde privato

1. I rami e le fronde degli alberi presenti su aree private e ubicati in prossimità di strade aperte al transito veicolare o pedonale devono essere mantenuti in condizioni da evitare ogni situazione di pericolo od intralcio per la circolazione di veicoli e pedoni.
2. I proprietari o gli affittuari o chi ha la disponibilità delle aree ha l'obbligo della manutenzione e della rimozione tempestiva delle parti di alberi cadute sulla sede stradale.
3. Le altezze alle quali devono essere mantenuti i rami che si protendono sulla carreggiata sono quelle indicate dal Codice della Strada.
4. Le aree, a prescindere dalla loro destinazione e utilizzazione, ubicate in prossimità di curve ed incroci devono essere mantenute libere da vegetazione, arbusti, alberi e quanto altro possa ostacolare la visibilità.
5. Gli orti e i giardini privati ubicati all'interno dei centri abitati e nuclei abitati devono essere oggetto di costante manutenzione al fine di evitare lo sviluppo incontrollato di vegetazione spontanea e di arbusti;
6. L'utilizzo di prodotti chimici nelle aree di cui al comma 5 deve essere effettuato nel puntuale rispetto delle precauzioni che ne regolamentano l'impiego. L'utilizzatore è tenuto comunque a evitare e prevenire ogni situazione di rischio o disturbo nei confronti dei terzi.
7. L'obbligo della manutenzione, da parte dei proprietari, è esteso anche alle scarpate e ai bordi delle strade provinciali e statali che attraversano i centri abitati.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 16 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per



Art. 25 - Disturbo da parte di animali

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, la quiete pubblica o privata.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, richiamano formalmente il medesimo al rispetto della norma.

Art. 26 - Mantenimento dei cani

1. I proprietari dei cani sono tenuti al rispetto delle norme veterinarie che disciplinano il riconoscimento degli animali, la profilassi antirabbia e tutela, in generale, della salute.
2. I cani devono essere condotti da persone che siano in grado di controllarne i movimenti e le eventuali reazioni.
3. I cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole aggressiva, anche muniti di museruola. L'obbligo non sussiste durante l'esercizio venatorio.
4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono accedere esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. In queste aree, quando la presenza delle persone è limitata, possono essere lasciati liberi dal guinzaglio, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. I danni provocati al patrimonio verde pubblico dai cani vengono risarciti dai proprietari degli animali.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata con apposita targa affissa verso l'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati.
6. Chi accompagna un cane in spazi pubblici deve essere munito di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni. Dopo l'uso la stessa deve essere immessa nei contenitori per i rifiuti urbani. Gli stessi obblighi sono estesi a chi conduce un cavallo sulle strade pubbliche o ad uso pubblico interne ai centri e nuclei abitati.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. E' vietato introdurre cani, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree attrezzate o destinate ai giochi dei bambini, nei cimiteri.

Art. 27 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

TITOLO VII - OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 28 - Disposizioni generali sull'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione, in qualsiasi modo e fine venga attuata, del suolo pubblico o ad uso pubblico nonché degli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, è consentita solo con autorizzazione comunale.
2. Sono, in particolare, soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione



comunale:

- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitu' di uso pubblico.
- c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- d) le aree di proprieta' privata confinanti con pubbliche vie, non recintate.

3. Le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonche' degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, oltre al rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, sono subordinate al parere favorevole degli organi competenti comunali sulla compatibilita' con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e di quiete pubblica.

Le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica vengono valutate, estendendole anche alle strutture utilizzate, quando l'occupazione interessa parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico, zone pedonali.

4. L'Autorità Comunale può imporre specifiche prescrizioni quando il luogo, la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario.

5. L'autorizzazione può essere revocata quando le condizioni di esercizio della stessa arrecano intralcio alla circolazione pedonale o veicolare.

L'autorizzazione viene immediatamente revocata quando le condizioni di esercizio sono di pregiudizio alla salute o incolumità pubblica o privata.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione, anche in forma precaria, non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonche' alle determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 29 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 28 si distinguono in:

- a) **permanenti**: sono quelle di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) **temporanee**: sono quelle di durata inferiore all'anno.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

4. Quando l'occupazione interessa pavimentazioni stradali realizzati con materiali di particolare pregio o sono state prescritte, per il ripristino del suolo pubblico, speciali modalità di esecuzione, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una adeguata cauzione, il cui importo è fissato dall'ufficio tecnico comunale, a garanzia di



4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.
5. L'occupazione dello spazio pubblico di cui ai commi 1 e 3 viene rilasciata a titolo gratuito limitatamente alla superficie occupata dagli arredi. L'area pubblica eventualmente ricompresa all'interno degli arredi è soggetta a pagamento.

Art.33 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentito collocare le strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando può derivare qualsiasi danneggiamento alla vegetazione e/o alla gestione del verde pubblico. Le valutazioni in merito vengono effettuate dall'ufficio tecnico comunale.
3. Per installare striscioni o altro materiale pubblicitario su alberi non è possibile utilizzare chiodi, viti, ecc.. E' consentito assicurare le attrezzature pubblicitarie all'albero a condizione che venga interposto tra il materiale utilizzato per legare e la corteccia dell'albero un idoneo isolante.
4. L'installazione del materiale di protezione di cui al comma 3 e la sua rimozione che deve essere contestuale a quella del materiale pubblicitario sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non è consentita la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità.

Art. 34 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. L'esecuzione di interventi di manutenzione su strutture o impianti sotterranei con conseguente occupazione del suolo pubblico o ad uso pubblico devono essere comunicati dall'ente erogatore del servizio o dall'impresa cui è appaltato l'intervento, al Corpo di Polizia Municipale. La comunicazione dovrà specificare l'eventuale demolizione, parziale o totale, della sede stradale o viaria.
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la data di inizio e di ultimazione, deve essere data tempestivamente, al fine di consentire la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.
3. La predisposizione delle opere provvisorie e della segnaletica stradale necessaria è a carico di chi esegue i lavori.
4. Il ripristino della sede stradale e/o viaria interessata dai lavori è a carico di chi esegue i lavori di manutenzione e deve essere effettuato nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati con l'ufficio tecnico comunale.
5. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli



interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione puo' essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

6. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e gli oneri conseguenti sono a carico di chi esegue i lavori. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorche' non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumita' pubblica e privata.

Art. 35 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione di suolo ad uso pubblico per effettuare le operazioni di trasloco con veicoli per uso speciale e delle relative attrezzature è soggetta ad autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione va presentata al Corpo di Polizia Municipale indicando il luogo, il periodo di occupazione, la superficie interessata, i veicoli e le attrezzature utilizzate.
3. Il Corpo di Polizia Municipale rilascia il nulla osta con le eventuali prescrizioni in merito alla segnaletica. Copia del nulla osta viene trasmesso all'ufficio tributi per il pagamento dei relativi oneri.
4. L'area oggetto dell'autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata, con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, per tutto il periodo in cui sono presenti i veicoli e le attrezzature.

Art. 36 - Occupazioni del soprassuolo

1. La collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, lanterne e simili è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. La collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di bracci e lanterne avviene nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento comunale sulle pubbliche affissioni e pubblicità e dal Regolamento edilizio.
3. La collocazione di bracci e fanali avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento edilizio.

Art. 37 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, e' subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalita' e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non e' consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 38 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonche' per comizi in



TITOLO VIII - DISPOSIZIONI N MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

Art. 42 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menu' e prezzi.

Art. 43 Divieto di ingresso di animali

1. E' vietato far accedere animali all'interno di esercizi di preparazione e somministrazione alimenti, salvo quelli che accompagnano persone disabili.
2. La sanzione per l'inosservanza del divieto è posta a carico del titolare o gestore dell'esercizio nonché della persona che ha in custodia l'animale.

Art. 44 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art. 45 - Insegne dei pubblici esercizi

1. Gli esercizi pubblici soggetti alla disciplina dell'art. 86 del R.D.18/6/1931 n. 773 e comunque gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ed in particolare le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e tutti i locali di pubblico ritrovo, devono essere dotati di insegna esterna di denominazione indicante in modo inequivocabile il tipo di attività esercitata;

Ai fini del Regolamento per insegna si intendono anche pannelli, targhe, o scritte applicate direttamente sul muro,

2. Le insegne esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che contengono indicazioni dell'attività diverse da quelle riportate nell'autorizzazione di cui al richiamato art. 86 TULPS, devono, a cura dei titolari degli esercizi, essere adeguate, sostituite o modificate entro i successivi 40 giorni..

3. E' fatto divieto assoluto di indicare nell'insegna, tipologie di esercizio diverse da quelle riportate nell'autorizzazione, o consentite dalla stessa.

4. E' vietato collocare insegne che non si riferiscono direttamente ad una attività.

Art. 46 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i produttori agricoli, possono, senza necessita' di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) e' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta



Art.50 - Distanze minime ed ubicazioni delle sale da gioco

1. Fermo restando quanto previsto sul requisito della sorvegliabilità dall'art.153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. è vietato aprire sale giochi in locali o vani seminterrati o in piani diversi dal piano terra,
2. Il locale dovrà essere distante almeno 200 metri misurati per «la via pedonale più breve» da ospedali, scuole, caserme, chiese, case di cura, alberghi e strutture collettive similari;

Art. 51 - Numero di apparecchi nei pubblici esercizi di somministrazione

1. Nei locali di pubblico esercizio di somministrazione o circolo privato, è consentito fino a 3 (tre) apparecchi di puro trattenimento e svago.
2. Nei predetti esercizi aventi superficie di vendita o di somministrazione, inferiore ai 40 mq., è consentito il funzionamento di un numero massimo di 2 (due) apparecchi di puro trattenimento e svago.

Art. 52 - Orari delle sale da gioco

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle sale giochi sono determinati con ordinanza del Sindaco

Art. 53 - Modalità di svolgimento delle attività

1. L'accesso all'interno delle sale da gioco ed il gioco sono vietati ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.
2. Il gioco del biliardo e il gioco delle carte devono essere svolti in locali separati da quelli in cui vengono svolti altri tipi di gioco.
3. I minori di anni 14 non possono accedere alle sale riservate al gioco del biliardo e al gioco delle carte.
4. Presso le sale giochi può essere autorizzata la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, solo tramite distributori automatici

TITOLO X - SANZIONI AMMINISTRATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.54 - Contestazione, notificazione e pagamento in misura ridotta - Termini

1. Le violazioni alle disposizioni del Regolamento sono soggette, ai sensi di legge, a sanzione amministrativa
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Per le violazioni alle disposizioni del Regolamento è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale, ,



Art. 57 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 01.02.1967 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 58 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

Art. 59 - Norme transitorie

1. Il divieto previsto dall'art. 6 - lettera u - di detenere animali all'interno dei centri abitati, per gli allevamenti che sono in essere e autorizzati alla data di entrata in vigore del Regolamento e che costituiscono l'attività predominante del titolare, si applica a decorrere dai termini previsti nei piani/progetti di delocalizzazione che approverà l'Amministrazione comunale.
2. L'obbligo di cui all'art. 11 - comma 1, decorre dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

ELENCO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA
Comune di Deruta (08/2000 N. 267) Provincia di Perugia



lett. c) - veicolo a motore a quattro ruote	da 60,00 a 400,00 oltre alla sanzione accessoria della rimozione di ufficio a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente ed immediatamente	120,00
Art. 15 Disposizioni sul verde privato		
Commi 1. - 2. - 3. - 4.	Codice della strada	
Comma 5.	da 30,00 a 200,00	60,00
Comma 6.	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 16 Disposizioni generali	da 60,00 a 300,00	100,00
Art. 17 Lavoro notturno	da 100,00 a 450,00	150,00
Art. 18 Spettacoli e trattenimenti	da 60,00 a 450,00	120,00
Art. 19 Abitazioni private	da 30,00 a 200,00	60,00
Art. 20 Strumenti musicali	da 30,00 a 200,00	60,00
Art. 21 Dispositivi acustici antifurto		
Comma 1.	Codice della strada	
Comma 2.	da 50,00 a 450,00	100,00
Art. 22 Tutela degli animali domestici		
Commi 1. - 2.	Codice Penale	
Comma 3.	da 30,00 a 200,00	60,00
Comma 3. (se con veicolo a motore)	da 60,00 a 400,00	120,00
Art. 23 Protezione della fauna selvatica		
Comma 2.	Normativa Regionale	
Comma 3.	da 40,00 a 300,00	80,00
Art. 24 Divieti specifici	Codice Penale	
Art. 25 Disturbo da parte di animali	da 30,00 a 200,00	60,00
Art. 26 Mantenimento dei		
Comma 1.	Normativa Regionale	
Comma 3. - sprovvisti di guinzaglio	da 25,00 a 150,00	50,00
Commi 3. - se di taglia grossa o media o di indole aggressiva e sprovvisti di museruola - 4. - 5. - 6. - 7. - 8.	da 30,00 a 200,00	60,00
Art. 28 Disposizioni generali		
Comma 1.	da 50,00 a 450,00	100,00
Comma 1. (se l'occupazione non supera i 2 mq.)	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 29 Specificazioni		
Comma 3.	da 60,00 a 400,00	120,00
Art. 30 Occupazioni per manifestazioni		
Comma 1.	da 50,00 a 400,00	100,00
Comma 6.	da 50,00 a 400,00	100,00

ELENCO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA
Comune di Deruta (D.P.R. 08/2000 N. 267) Provincia di Perugia

Art. 47  girovaghi		
Commi 1. - 2.	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 49 Superfici minime delle sale da gioco		
Commi 3. - 4.	da 75,00 a 500,00	150,00
Art. 51 Numero massimo di apparecchi nei pubblici esercizi di somministrazione	Art. 17 bis T.U.L.P.S.	
Art. 52 Orari delle sale da gioco	da 100,00 a 450,00	150,00
Art. 53 Modalità di svolgimento delle attività	Art. 17 bis T.U.L.P.S.	